

A.T.E.R. DI MATERA

Rep. n. _____ del _____

<p style="text-align: center;">CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</p>
--

L'anno **duemila-venti** il giorno _____ del mese di _____,
presso la sede dell'A.T.E.R. di Matera,

TRA

l'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Matera, in seguito detta "A.T.E.R.",
rappresentata nel presente atto **dall'Ing. Donato Vito Petralla**, nato a
_____ il _____ e domiciliato per la carica in
Matera alla Via Benedetto Croce n.2, nella qualità di Direttore dell'Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Matera - Partita IVA 00040490773, il quale
dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione predetta,

E

_____, nato/a a _____, residente in _____ alla
_____ - codice fiscale _____, di seguito anche
"dipendente",

Premesso che

- con deliberazione dell'Amministratore Unico n. ____ del _____
è stata disposta l'assunzione _____, con rapporto
di lavoro a tempo parziale (55%) ed indeterminato, tramite scorrimento della
"graduatoria" della procedura concorsuale "PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI
A TEMPO PARZIALE AL 55% ED INDETERMINATO DI CATEGORIA D –
POSIZIONE ECONOMICA D1 (approvata con determinazione direttoriale n. 10
dell'11.10.2019 ed in corso di validità);
- è stata esaminata la documentazione prescritta dalle vigenti disposizioni
regolanti l'accesso al pubblico impiego, presentata _____ ed
acquisita al prot. n. _____ del _____;
- ciò premesso, tra le parti come sopra costituite.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Costituzione del rapporto di lavoro.

Il dipendente è assunto in servizio con inquadramento giuridico nella Categoria D, posizione economica D1 con il profilo professionale compreso nelle declaratorie di cui al vigente C.C.N.L. di Comparto “Funzioni Locali” (già “Regioni ed Autonomie Locali”).

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento.

Il rapporto di lavoro costituito con il presente atto è disciplinato dalle clausole che seguono nonché, in via residuale, dalle norme ad esso applicabili, ed in particolare dalle norme della contrattazione collettiva del Comparto “Funzioni Locali” (già “Regioni ed Autonomie Locali”) e dalle norme sul rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..

Art. 3 – Tipologia e durata del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro costituito col presente contratto decorre dal _____ ed è da intendersi a tempo indeterminato e parziale al 55%.

Art. 4 – Risoluzione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro è risolto, prima della sua naturale scadenza, per recesso unilaterale del dipendente ovvero per recesso unilaterale dell'ente per motivi disciplinari o per sopravvenuta inidoneità fisica.

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 5 – Assegnazione della dipendente

Il dipendente è assegnato, per lo svolgimento della sua attività lavorativa, presso *l'Ufficio Amministrativo*. Gli eventuali spostamenti presso altri Uffici dell'Azienda, dovuti a mobilità o esigenze di servizio, avverranno con ordine di servizio del Direttore.

Art. 6 – Trattamento economico

Il livello retributivo tabellare è fissato nella misura stipendiale annua di € 12.174,51. Il predetto trattamento retributivo è ripartito per 12 mesi, a cui si aggiunge il rateo di 13[^] e le indennità e competenze per salario accessorio, in relazione alle prestazioni reali di lavoro effettuate, oltre le quote del trattamento di famiglia, se dovute per legge.

In aggiunta al trattamento annuo sopra specificato sarà altresì corrisposta l'indennità di comparto per 12 mensilità, così come previsto dall'art. 33 del CCNL del 22.1.2004.

Il trattamento economico è commisurato alla prestazione dell'attività lavorativa ed è proporzionalmente ridotto in assenza di detta prestazione, salvi i casi di assenza

retribuita e di riposo settimanale previsti dai contratti collettivi.

Il trattamento economico fondamentale è suscettibile di aumenti per effetto di norme contrattuali, nella misura e con le decorrenze dalle stesse stabilite.

Il trattamento economico è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali nella misura di legge.

ART. 7 – Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 19 ore e 48 minuti settimanali, articolato su 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) e il suo rispetto costituisce per la dipendente specifico obbligo contrattuale.

Art. 8 – Mansioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999, l'A.T.E.R. di Matera potrà adibire la dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo in quanto professionalmente equivalente.

Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta.

L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo dell'oggetto del contratto di lavoro nel rispetto dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Art. 9 – Obblighi del dipendente

Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle prescrizioni generali contenute nelle leggi e nei regolamenti, delle disposizioni e delle direttive a lei impartite e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Lo stesso si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il codice di comportamento dell'A.T.E.R. di Matera, che gli vengono consegnati in copia.

Art. 10 – Incompatibilità.

Il dipendente si impegna a comunicare all'A.T.E.R. di Matera eventuali attività esterne esercitate e ogni variazione delle stesse, al fine di consentirne la verifica circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art.53 del D.lgs n. 165/2001 come successivamente modificato ed integrato.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

Art. 11 – Ferie, permessi ed altre assenze dal servizio.

Il dipendente può fruire di periodi di ferie e di permessi retribuiti, nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni contrattuali nazionali.

L'assenza per malattia è regolata dalle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali vigenti nel tempo.

Per la disciplina delle assenze trovano altresì applicazione le norme regolamentari vigenti nell'A.T.E.R. di Matera.

Art. 12 – Periodo di prova

La durata del periodo di prova è pari a sei mesi dalla data di assunzione, così come previsto dal vigente C.C.N.L. di Comparto.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

L'Azienda garantisce al dipendente, che acconsente, al trattamento dei propri dati personali, in particolare di quelli sensibili legati al rapporto di lavoro, e che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nell'intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati in base ad obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria e negli altri casi previsti dal suddetto decreto. In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto la dipendente è autorizzata al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy. Il dipendente è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento del rapporto di lavoro in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il dipendente è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio dell'Ente.

Art. 14 – Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa riferimento alle

disposizioni di legge e di regolamento, nonché a quelle dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

Art. 15 – Esenzione bollo e registrazione

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art 10 della tabella allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice e in duplice originale, di cui uno viene consegnato al dipendente ed uno conservato agli atti dell'A.T.E.R. di Matera.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore
(Ing. Donato Vito Petralia)

Il Dipendente
(_____)